



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 297 del 05/10/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI**

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Ottobre alle ore 08:00, nella apposita sala delle adunanze del comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PAPASSO GIOVANNI	Sindaco	X	
2	MUNGO ANTONINO	Vice Sindaco	X	
3	BIANCHI ANNAMARIA	Assessore	X	
4	FASANELLA ELISA	Assessore	X	
5	RUSSO SARA	Assessore	X	
6	SPOSATO LEONARDO	Assessore	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta Segretario dott. Ciriaco Di Talia il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constata la regolarità della seduta, Sindaco Giovanni Papasso, invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'argomento, in particolare

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

a) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;

b) il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;

VISTO l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c.1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con L. n. 113 del 2021, che recita:

“1-bis.(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente (...);”

VISTO, altresì, l'articolo 15, rubricato “Progressioni tra le aree”, del CCNL Funzioni locali 2019/2021:

“1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

- sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;

- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area”;

PRESO ATTO CHE i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le aree devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

PRESO ATTO di dover disporre la sostituzione dell'articolo 40 del Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive con due nuovi articoli che ne sostituiscono la normativa (articoli 40 e 40 bis);

VISTO che la proposta di regolamento è stata trasmessa alle RSU territoriali nonché alle segreterie provinciali delle sigle firmatarie del CCNL per attivare il confronto e che le organizzazioni sindacali non hanno inviato osservazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

RISCONTRATO CHE non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

PRESO ATTO del DL n. 80 del 2021, convertito con L. n. 113 del 2021;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 209/2021;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ai quali espressamente si rinvia, il testo del regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra le aree (art. 52, c. 1-bis, d.lgs.n. 165/2001);

2) Di dare atto che le nuove disposizioni sostituiscono l'articolo 40 del Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive.

Con separata votazione, all'unanimità dei presenti, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovanni Papasso

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
Ciriaco Di Talia